CONCESSIONE DELLA LOTTERIA NAZIONALE A FAVORE DELL'UNIONE ITALIANA DEI CIECHI, IN FIRENZE

Art. 1

Il Governo del Re e' autorizzato a concedere, in deroga alla legge 2 luglio 1908, n. 464, e al R. decreto 8 febbraio 1923, n. 351, e con esenzione di ogni tassa e diritto erariale, una lotteria nazionale per l'ammontare di cinque milioni di biglietti (L. 10,000,000) a favore dell'Unione italiana dei ciechi con sede in Firenze, da svolgersi entro l'anno 1927.

Versione in vigore dal 14 agosto 1925, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Concessione della lotteria nazionale a favore dell'Unione italiana dei ciechi, in Firenze
Estremi	Legge 18 giugno 1925, n. 1244
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 1925

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/concessione-della-lotteria-nazionale-a-favore-dell-unione-italiana/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it